



CITTÀ DI BARLETTA  
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Parliamo di .....

## I ciclomotori nel nuovo codice della strada

Aggiornato con i nuovi importi delle sanzioni amministrative  
dal 1 gennaio 2007

- **Certificato di idoneità alla guida**
- **Targatura**
- **Trasporto di passeggero**
- **Altri comportamenti alla guida del ciclomotore**
- **Uso del casco**
- **Alterazioni e modifiche**

### **Certificato di idoneità alla guida**

Dal 1 luglio 2004 per la guida dei ciclomotori è necessario ai minorenni conseguire un certificato di idoneità alla guida (patentino), se non già in possesso di patente di guida per motocicli. Dal 1 ottobre del 2005 l'obbligo è stato esteso anche ai maggiorenni non in possesso di alcuna patente.

### **Targatura**

I ciclomotori posti in circolazione dal 14 luglio 2006 devono essere muniti di un **certificato di circolazione** (che sostituisce l'attuale certificato di idoneità tecnica) e di una **targa** che identifica i dati del responsabile della circolazione (già prevista attualmente). La targa è personale ed il titolare la trattiene in caso di vendita del ciclomotore. Ogni ciclomotore dotato di nuovi documenti sarà registrato in un apposito archivio e verrà univocamente individuato tramite l'abbinamento tra i dati di identificazione del veicolo (telaio) ed il numero di targa. Sarà vietato apporre sul ciclomotore un numero di targa

diverso da quello della registrazione di cui sopra. I ciclomotori già in circolazione e muniti di certificato di idoneità tecnica (librettino) e contrassegno di identificazione (targhetta) potranno continuare a circolare con tali documenti, ma su di essi non sarà consentito il trasporto di un passeggero.

### **Trasporto di passeggero**

È possibile trasportare un passeggero, **ma solo su quei ciclomotori guidati da un maggiorenne e che siano omologati secondo le seguenti condizioni:**

- per i ciclomotori immatricolati prima del 14 luglio 2006, si deve cercare il codice di omologazione sul CIT e confrontarlo con l'elenco di codici omologati per il trasporto di due persone; se il codice è presente, si deve richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione.
- (Tabella dei 50 cc che possono trasportare due persone)
- per i ciclomotori immatricolati dopo il 14 luglio la possibilità di portare due persone è annotata sul CC.

I conducenti **minorenni che trasportano un passeggero su un ciclomotore non idoneo tecnicamente** (cioè dove il posto del passeggero non è indicato nel documento di circolazione) sono soggetti, oltre alla sanzione prevista per chi guida senza i prescritti requisiti di cui all'art. 115 del Codice della Strada, al **fermo amministrativo** del ciclomotore per 60 giorni (90 nei casi di recidiva nel biennio) e ad una sanzione pecuniaria di 70,00 euro (per il pagamento in misura ridotta) previsto dall'art. 170 comma 7 del CDS. Il veicolo sarà trasportato e custodito in depositaria comunale, a spese del conducente o proprietario, ma, trascorsi i primi 30 giorni, potrà essere affidato all'avente diritto per essere custodito in un luogo privato non sottoposto a pubblico passaggio (ad esempio un garage privato). I conducenti **maggiorenni** che trasportano un passeggero su un ciclomotore non idoneo tecnicamente sono soggetti alla sola sanzione pecuniaria di 70,00 euro (per il pagamento in misura ridotta).

### **Altri comportamenti alla guida del ciclomotore**

Se il conducente guida sollevando la ruota anteriore, non avendo il libero uso delle gambe e delle braccia, senza reggere il manubrio con entrambe le mani (salvo se utilizzate per le segnalazioni), stando seduto in maniera non corretta è prevista una sanzione pecuniaria di 70,00 euro (per il pagamento in misura ridotta) ed il **fermo amministrativo** del ciclomotore per 60 giorni (90 nei casi di recidiva nel biennio). In questi casi il veicolo sarà trasportato e custodito in depositaria comunale, a spese del conducente o proprietario, ma, trascorsi i primi 30 giorni, potrà essere affidato all'avente diritto per essere custodito in un luogo privato non sottoposto a pubblico passaggio (ad esempio un garage privato).

Se, invece, il conducente guida trasportando un passeggero non seduto in maniera corretta (nei casi in cui ne è ammesso il trasporto), trainando o facendosi trainare, trasportando oggetti non solidamente assicurati o che sporgono oltre 50 cm dall'asse del veicolo, ovvero che limitano la visibilità del conducente, trasportando animali non custoditi nelle apposite gabbie o contenitori, è prevista la sola sanzione pecuniaria di 70,00 euro (per il pagamento in misura ridotta).

### Uso del casco

Sono state rese **meno severe** le sanzioni per coloro che non fanno uso del casco protettivo (fino **al 28/11/2006** era prevista la confisca del veicolo). Le sanzioni si applicano anche al passeggero che non faccia uso del casco ed in tutti i casi in cui il casco non sia regolarmente allacciato o venga utilizzato un casco non omologato. In ogni caso di violazione il veicolo sarà sottoposto al **fermo amministrativo** per 60 giorni (90 nei casi di recidiva nel biennio) e ad una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 70,00 euro (per il pagamento in misura ridotta) ed un massimo di 285,00 euro.

Il veicolo sarà affidato all'avente diritto per essere custodito in un luogo privato non sottoposto a pubblico passaggio (ad esempio un garage privato), se disponibile, altrimenti sarà trasportato e custodito in depositaria comunale, a spese del conducente o proprietario.

### Alterazioni e modifiche

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00.

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 136,00 a euro 543,00.

Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, così come previsto dall'art .97 del C.d.S.

Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

[Inizio pagina](#)